

diffuso e risponde alle esigenze di un soggetto che ha necessità di reperire dei beni ma non ha i capitali o non ritiene opportuno investirli. Si rivolge all'uopo ad una società di *leasing* che acquista il bene da un fornitore indicato dallo stesso utilizzatore cui concede in godimento il bene stesso in cambio del versamento di canoni: in pratica l'importo dei canoni copre il valore del bene. Alla scadenza contrattuale sono offerte tre possibilità all'utilizzatore: esercitare il diritto di opzione ed acquistare il bene, restituire il bene o continuare nel rapporto versando canoni più ridotti. Lo scopo del contratto è quello di operare un finanziamento a favore del cliente cui è garantito il massimo godimento senza ricorrere alle forme usuali del credito. Il *leasing* operativo è il contratto di *leasing* concluso direttamente con il produttore e consiste in una vera e propria locazione

(GALGANO, 139 ss.). Secondo parte della dottrina, **solo nel finanziario** e non in quello operativo, legittimato passivo *ex art.* 2054, 3° co., c.c. è l'**utilizzatore** (BELLUSSI, 270). La motivazione consiste nel fatto che nell'operativo l'utilizzatore è semplice detentore del bene mentre nel *leasing* finanziario è possessore. In questa seconda figura giuridica l'utilizzatore, come nella vendita con patto di riservato dominio e nell'usufrutto, costringe il proprietario entro i limiti della nuda proprietà: si tratta di un diritto di godimento pieno a fronte di un diritto estremamente ridotto qual è quello del proprietario (BELLUSSI, 269). Dopo la novella dell'art. 91, d.lg. 30.4.1992, n. 285 che statuisce sulla «locazione senza conducente con facoltà di acquisto», il problema si pone per il c.d. *leasing* operativo nel quale manca l'opzione finale di acquisto (LA TORRE, 504).

## I produttori di veicolo difettoso (art. 2054, ult. co., c.c.)

**Norma di riferimento:** Art. 2054 c.c. Circolazione di veicoli

**2054** [1] Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

[2] Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli<sup>1</sup>.

[3] Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

[4] In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

<sup>1</sup> La C. Cost., 14.12.29.12.1972, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2054, 2° co., c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non abbia riportato danni.

**Riferimenti normativi:** Art. 1494, 1519 *quinquies*, 2043, 2050, 2947 c.c.; d.p.r. 24.5.1988, n. 224; d.lg. 2.2.2001, n. 25.

**Bibliografia:** ALPA, BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999; ATTI, *I soggetti equiparati al fabbricante, in La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, in *Tratt. Galgano*, XIII, Padova, 1989; BARBARINO, FRANCHINA, MACI, *La responsabilità del produttore nella nuova disciplina*, Milano, 1989; BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Mi-

lano, 1994; ID., *La vendita e la permuta*, Torino, 1972; BIN, *Il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, in *Tratt. Galgano*, Padova, 1989; BONVICINI, *La responsabilità per le cose in custodia e per l'esercizio di attività pericolose*, in RCP, 1962; CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, in ED, II, *App. agg.*, Milano, 1998; ID., *Responsabilità da prodotto per difetto di fabbricazione*, in *Contr.*, 1993; ID., *sub art. 1*, in ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990; ID., in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in NLCC, 1989; CASTRONOVO, *Danno (danno da prodotti, dir. it. e stran.)*, in EG, X, *Agg.*, Roma, 1995; CIGOLINI, *La responsabilità della circolazione stradale secondo la nuova legislazione*, Milano, 1963; COMPORTE, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1991; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina codicistica dei contratti per la fornitura dei beni mobili conclusi da consumatori con professionisti*, in SI, 2002; DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1970; DI GIOVANNI, *Commento all'art. 9, d.p.r. 224/88*, in ALPA, CARNEVALI, GHIDINI, RUFFOLO, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1990; FRANZONI, *Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059)*, in *Comm. Scialoja, Branca*, I. Fall., Bologna-Roma, 1993; GALGANO, *Grande distribuzione e responsabilità per prodotti difettosi*, in *Cel*, 1992; ID., *Responsabilità del produttore*, in *Cel*, 1986; GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2003; GORASSINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990; MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998; MUSSO, *Tutela del consumatore e responsabilità solidale fra produttore e venditore*, in *Contr.*, 1996; PARDOLESI, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in NLCC, 1989; PERETTI GRIVA, *La responsabilità civile nella circolazione*, Torino, 1959; POGLIANI, *Responsabilità e risarcimento da illecito civile*, Milano, 1969; PONZANELLI, *Dal biscotto alla «mountain bike»: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in FI, 1994; ID., *Responsabilità del produttore*, in RDC, 1990; ROVELLI, *Responsabilità civile per danni cagionati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione di veicoli senza guida di rotaie*, in RGCir, 1972; STOPPA, *La responsabilità del produttore*, in *Digesto civ.*, XVII, Torino, 1998; TRIMARCHI, *La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria*, in RS, 1986; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 1996.

**Sommario:** **1.** La responsabilità del conducente e del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo: presunzione di colpa o responsabilità oggettiva? **2.** Natura, disciplina e casistica giurisprudenziale. **3.** Azione ex art. 2054, ultimo comma, c.c. e responsabilità del produttore ex d.p.r. n. 224 del 1988. **4.** La responsabilità del produttore: natura della responsabilità. **5.** La disciplina: nozione di prodotto. **6.** Concetto di produttore. **7.** Cause di esclusione della responsabilità. **8.** Caso fortuito. **9.** Danno risarcibile. **10.** Prescrizione e decadenza. **11.** Azione diretta del terzo danneggiato ed azione di garanzia del proprietario o conducente.

**1. La responsabilità del conducente e del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio per i danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo: presunzione di colpa o responsabilità oggettiva?**

■ La dottrina assolutamente prevalente ritiene trattarsi, in entrambe le ipotesi previste

dalla norma, di responsabilità oggettiva, in quanto svincolata dal criterio di imputazione della colpa e dalla prova liberatoria dell'assenza di colpa (COMPORTE, *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1991, 91; FRANZONI, *Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059)*, in *Comm. Scialoja, Branca*, I. fall., Bologna-Roma, 1993, 709; VISINTINI, *Trattato*

*breve della responsabilità civile*, Padova, 1996, 677). La reazione dell'ordinamento si ricollega, cioè, al danno antiggiuridico prodotto dal fatto umano, solo in ragione della propria materialità, e non anche sotto il profilo psicologico-soggettivo. Il criterio di imputazione cessa di essere quello della colpa, ma viene colto nel principio del rischio: chi gode del vantaggio derivante dall'impiego di un veicolo, o dalla sua disponibilità, deve anche sopportare la situazione di particolare pericolo che corrisponde a tale vantaggio (DE CUPIS, *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1970, 128 ss.). Secondo un'opinione minoritaria, nella norma può riscontrarsi una responsabilità indiretta o vicaria per fatto colposo del terzo (BONVICINI, *La responsabilità per le cose in custodia e per l'esercizio di attività pericolose*, in *RCP*, 1962, 416 ss.), ma si è obiettato che, per il sorgere della responsabilità dei soggetti indicati dall'art. 2054, 4° co., c.c., non è richiesto l'accertamento del fatto illecito colposo del terzo, neppure in via presuntiva (COMPORTI, 93, nt. 117). Altra dottrina distingue tra difetto di costruzione, che costituisce un vero caso fortuito per il conducente o proprietario, le cui conseguenze dannose sarebbero, quindi, a questi ultimi, addossate oggettivamente, e difetto di manutenzione, rispetto al quale la norma pone a loro carico una presunzione assoluta di colpa (CIGOLINI, *La responsabilità della circolazione stradale secondo la nuova legislazione*, Milano, 1963, 803 s.; ROVELLI, *Responsabilità civile per danni cagionati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione di veicoli senza guida di rotaie*, in *RGCir*, 1972, 303).

☛ Nello stesso senso, in giurisprudenza si è affermato che, nell'ipotesi di danni derivati da difetto di manutenzione, la relativa responsabilità deve ritenersi di natura soggettiva, ricorrendo colpa per omissione del soggetto, seppure presunta in modo assoluto, che può essere vinta solo dalla esistenza di una esimente, come lo stato di necessità, il fortuito, la forza maggiore, non già dalla prova dell'impossibilità per il soggetto di accertare il guasto con l'ordinaria diligenza (C.

civ., 24.7.1971, n. 2465). Più recentemente, la Cassazione, non distinguendo tra vizio di manutenzione e difetto di costruzione, ha qualificato la responsabilità che ne deriva in termini di responsabilità oggettiva, ammettendo tuttavia che il nesso causale tra il guasto e la responsabilità del danno possa essere interrotto se interviene un fattore esterno, che, con propria autonomia ed esclusiva efficienza causale, determina il verificarsi del danno (C. civ., 9.3.2004, n. 4754).

■ Si è, peraltro, osservato che, sul piano della rilevanza formale ed anche su quello degli effetti, la presunzione *iuris et de iure* non sembra distinguersi dalla norma giuridica, risultando essa stessa una disposizione (COMPORTI, 95).

## 2. Natura, disciplina e casistica giurisprudenziale

■ L'espedito della presunzione assoluta di colpa non sembra, quindi, condivisibile, anche perché potrebbe indurre a ritenere che su conducente e proprietario gravi, come pure si è affermato (PERETTI GRIVA, *La responsabilità civile nella circolazione*, Torino, 1959, 218), non solo una presunzione assoluta di responsabilità, quanto alle conseguenze dannose del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione, ma anche un presunzione *iuris tantum* circa l'effettiva sussistenza di quegli elementi.

☛ Si è, invece, chiarito che incombe al danneggiato, per beneficiare del regime di responsabilità oggettiva, l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione ed il relativo nesso di causalità con l'evento, mentre il proprietario e il conducente, per liberarsi dalla responsabilità, devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza (C. civ., 19.2.1981, n. 1019).

■ Sono stati ritenuti vizi di costruzione: la rottura di una catena della motocicletta, lo scoppio di pneumatici, la rottura del congegno di ritenzione della ruota di scorta di un

auto-articolato, con conseguente fuoriuscita della stessa nel mezzo della sede stradale, la rottura dello sterzo e, ancora, il bloccaggio improvviso del volante, il grippaggio del motore e il distacco di una sospensione (VISINTINI, 693).

In tutti questi casi è anche possibile che la rottura dipenda da cause diverse da vizio di costruzione: provenga cioè da una accidentalità, non colposa per il conducente, derivante da caso fortuito, o da fatto di terzi, il che farebbe rientrare l'evento nel campo della forza maggiore, ma tale ipotesi dovrebbe essere rigorosamente provata dal conducente o proprietario (PERETTI GRIVA, 218).

☛ In tal senso anche la giurisprudenza (C. civ., 9.3.2004, n. 4754). Con specifico riguardo all'avaria, si è affermato che, poiché questa dipende nella generalità dei casi da un vizio di costruzione o da un difetto di manutenzione, non spetta al danneggiato, che ha dimostrato l'esistenza di detta avaria, ma al proprietario del veicolo, che intende esimersi da responsabilità, provare che, nella specie, la stessa avaria dipende da una causa diversa (C. civ., 23.6.1972, n. 2109). Con riguardo al nesso di causalità, si è, invece, affermato che, per ricondurre un sinistro originato da un guasto meccanico al verificarsi di un vizio di costruzione, non sia sufficiente un'affermazione peritale al riguardo di mera possibilità, occorrendo, viceversa, che la prova dell'esistenza del nesso di causalità tra il vizio di costruzione medesimo e l'evento venga fornita in modo inequivocabile, chiaro e convincente (T. Spoleto, 13.2.1987).

■ Per quanto riguarda il difetto di manutenzione, vi rientra sicuramente lo stato di abbandono del veicolo e lo stato di vetustà (VISINTINI, 693). Nel campo della responsabilità penale non può, invece, prescindersi dal criterio della colpa, senza alcun inversione dell'onere probatorio.

☛ Si è, infatti, affermato che il conducente ha l'obbligo di verificare l'efficienza del veicolo, del quale, guidandolo, assume la responsabilità, ma questo obbligo non è illimitato e non determina una responsabilità, che assumerebbe l'aspetto di una responsabilità

oggettiva, quando un incidente si sia verificato per un difetto del veicolo, dovendo caso per caso stabilirsi la sua estensione e il suo contenuto in base ai criteri della prudenza e della diligenza e in relazione alle particolari circostanze del fatto - natura dei congegni, condizioni generali del veicolo, ecc. (C. pen., 30.1.1963). Con riferimento al proprietario, ben può ravvisarsi una sua responsabilità penale, a causa di un suo specifico comportamento o fatto illecito, commissivo od omissivo, dovuto ad imprudenza e negligenza, a violazione delle leggi o dei regolamenti (C. pen., 23.6.1954). La giurisprudenza tradizionale riteneva che fosse inammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale senza l'effettiva dimostrazione di una condotta colposa (C. civ., Sez. III, 17.11.1999, n. 12741; orientamento oggi superato da quella giurisprudenza ormai consolidata che ha sancito la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di responsabilità presunta (C. Cost., 11.7.2003, n. 233; C. civ., 12.5.2003, n. 7282; C. civ., 12.5.2003, n. 7283) e che, in ipotesi di danno da lesioni di valori costituzionalmente protetti, ha ritenuto che la responsabilità oggettiva possa fondare non solo il risarcimento del danno patrimoniale, ma anche di quello non patrimoniale (C. civ., 27.10.2004, n. 20814).

Si ritiene, altresì, in giurisprudenza che, anche l'art. 2054, ult. co., c.c., trovi applicazione unicamente per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo ai terzi utenti della strada e non anche per i danni subiti dalle persone trasportate, salva, per queste, l'eventuale azione contrattuale e la generale azione aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. (C. civ., Sez. III, 19.3.1997, n. 2424; C. civ., 29.10.1965, n. 2296; *contra* C. civ., Sez. III, 21.1.2000, n. 681; C. civ., Sez. III, 26.10.1998, n. 10629). Negli ultimi anni, tuttavia, si è assistito ad una modifica dell'orientamento giurisprudenziale. Si è così affermato che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque rice-

vano danni e quindi anche ai trasportati quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito) (C. civ., 21.3.2001, n. 4022). Si è altresì stabilito che, in caso di scontro tra veicoli, la persona trasportata anche a titolo di cortesia può ottenere, a norma dell'art. 2055 c.c., l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata, quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'un caso come nell'altro della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. (C. civ., 3.3.2004, n. 4353).

Il diritto del terzo trasportato al risarcimento del danno extracontrattuale da responsabilità civile automobilistica, **in base all'art. 2054 c.c.**, può, in definitiva, considerarsi principio di giurisprudenza consolidata (C. civ., 27.4.2005, n. 8785; C. civ., 20.4.2004, n. 7500; C. civ., 26.2.2004, n. 3868).

L'art. 122, 2° co., Cod. Ass. Priv. (d.lg. 7.9.2005, n. 209), dispone che «l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto». Precisa l'art. 141, 1° co., che «salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro... a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro». Peraltro, l'art. 129 individua quali sono i soggetti che non possono qualificarsi terzi ai fini assicurativi (conducente e, limitatamente ai danni alle cose, il proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e determinati soggetti legati a questi - conducente, proprietario ecc. - da vincoli di coniugio, parentela o affinità). Pur non avendo effetto infine, *ex art. 112, 3° co.*, l'assicurazione nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario in caso di locazione finanziaria, il danno sarà risarcito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada *ex art. 283, 1° co.*, lett.

d), «limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose».

■ La dottrina **prevalente, invece, ha sempre ritenuto** che della norma possano giovare anche i terzi trasportati, stante la natura oggettiva della responsabilità (POGLIANI, *Responsabilità e risarcimento da illecito civile*, Milano, 1969, 228).

### 3. Azione *ex art. 2054, ultimo comma, c.c. e responsabilità del produttore ex d.p.r. n. 224 del 1988*

☞ La giurisprudenza meno recente ha argomentato, dalla previsione della responsabilità del proprietario e del conducente per vizi di costruzione, l'interruzione del nesso di causalità e la conseguente esclusione di una concorrente responsabilità del fabbricante del veicolo (C. civ., 15.7.1960, n. 1937). La giurisprudenza successiva ha mutato orientamento, giungendo ad affermare la responsabilità del fabbricante *ex art. 2043 c.c.*, il cui dettato, che richiede al danneggiato di provare la colpa del danneggiante, si è ritenuto possa essere soddisfatto anche con il ricorso ad un processo logico presuntivo, che, muovendo dalla dimostrata esclusione di ogni colpa del negoziante, giunga ad affermare la colpa del fabbricante (C. civ., 2.3.1973, n. 577; C. civ., 25.5.1964, n. 1270).

■ Tale mutato orientamento, oltre a preparare la strada, nel nostro ordinamento, alla nuova disciplina della responsabilità del produttore, conserva la sua importanza per la possibile applicazione ad ipotesi di responsabilità non contemplate dalla nuova disciplina (GALGANO, *Grande distribuzione e responsabilità per prodotti difettosi*, in *CeI*, 1992, 12). Il proprietario o conducente, convenuto in giudizio dal danneggiato per la responsabilità di cui all'art. 2054, ult. co., c.c., potrà agire in garanzia verso il produttore con l'azione contrattuale di cui all'art. 1494, 2° co., c.c., qualora il veicolo sia stato acquistato direttamente dal produttore; con la generale azione aquiliana e con la speciale azione di

responsabilità verso il produttore introdotta dal d.p.r. n. 224 del 1988.

È opportuno, peraltro, evidenziare immediatamente, che mentre, per beneficiare del regime di responsabilità oggettiva di cui all'art. 2054, ult. co., c.c., occorre dimostrare l'esistenza del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione, ciò che, a volte, per la sua difficoltà, rende di fatto preferibile fondare l'azione sulla presunzione di colpa del conducente di cui all'art. 2054, 1° co., c.c., e così si spiegherebbe la scarsa casistica giurisprudenziale in materia di danni da vizi di costruzione e difetti di manutenzione (VISINTINI, 686 ss.), per l'esercizio della speciale azione di responsabilità verso il produttore introdotta dal d.p.r. n. 224 del 1988, non è necessario provare l'intrinseco vizio di progettazione o di fabbricazione del prodotto, ma la sua insicurezza quale si manifesta nell'uso cui è destinato.

#### 4. La responsabilità del produttore: natura della responsabilità

■ La direttiva 85/374/CEE ed il d.p.r. n. 224 del 1988 di attuazione si ispirano al principio della responsabilità del produttore per il fatto di avere lo stesso messo in circolazione un prodotto non sufficientemente sicuro e, pertanto, difettoso, e ciò a prescindere dalla prova della sua colpa (ALPA, BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999, 267; VISINTINI, 706).

Il criterio di responsabilità oggettiva introdotto è, peraltro, soltanto un criterio residuale (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, *La responsabilità del produttore nella nuova disciplina*, Milano, 1989, 40). L'art. 5, d.p.r. 24.5.1988, n. 224 individua, infatti, i criteri cui il produttore deve far riferimento per poter mettere in circolazione un prodotto che offra al consumatore un livello di sicurezza che egli «legittimamente» si può attendere. La residualità del criterio di responsabilità oggettiva si ricava dal fatto che il produttore risponderà del danno, nonostante possa dimostrare di avere ottemperato ai criteri di cui all'art. 5 (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 42): se cioè il criterio della colpa opera

per il rischio evitabile, il criterio del rischio d'impresa opera per quello inevitabile, ad eccezione, soltanto, del rischio di sviluppo.

Altra parte della dottrina individua una responsabilità oggettiva fondata esclusivamente sul nesso di causalità tra difetto e danno, distinguendola dalla responsabilità per rischio d'impresa, quale è quella imposta dal codice a carico di padroni e committenti, in quanto, mentre quest'ultima responsabilità non ammette alcuna prova liberatoria, la responsabilità oggettiva ammette la prova della non imputabilità causale dell'altrui evento dannoso al fatto proprio (GALGANO, *Responsabilità del produttore*, in *CeI*, 1986, 996).

#### 5. La disciplina: nozione di prodotto

■ La nozione di prodotto, data dall'art. 2, d.p.r. 24.5.1988, n. 224, come modificato dal d.lg. 2.2.2001, n. 25, ricomprende ogni bene mobile, inclusa l'elettricità, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

Il prodotto è difettoso se presenta un rischio per il consumatore, in quanto non offra il livello di sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Si è osservato come il prodotto debba essere considerato «difettoso» non necessariamente in relazione ad una sua carenza tecnico funzionale, ma piuttosto alla sua condizione di insicurezza, peraltro non necessariamente correlata al livello di perfezione tecnica del prodotto stesso (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 34).

☛ Particolare rilievo assumono, invece, la presentazione del prodotto, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni per l'uso del prodotto, le avvertenze per gli eventuali rischi nell'uso, il comportamento del consumatore che, in relazione all'uso, si può ragionevolmente prevedere (C. civ., Sez. III, 29.9.1995, n. 10274), il momento in cui il prodotto è messo in circolazione.

■ Si è, infatti, precisato che il difetto, che il danneggiato ha l'onere di provare, non è certo l'intrinseco vizio di progettazione o di fabbricazione del prodotto (che ben difficilmente il consumatore può scoprire), ma è l'insicurezza del prodotto, quale si manifesta nell'uso cui è destinato (CASTRONOVO, *Danno*

(*danno da prodotti, dir. it. e stran.*), in EG, X, Agg., Roma, 1995; GALGANO, *Responsabilità del produttore*, 996).

La disciplina portata dal d.p.r. 24.5.1988, n. 224, non distinguendo tra difetto di progettazione e difetto di fabbricazione, sembra non aver accolto quella dottrina (TRIMARCHI, *La responsabilità del fabbricante nella direttiva comunitaria*, in RS, 1986, 593 ss.), che applicava il criterio di imputazione del rischio d'impresa soltanto ai difetti di fabbricazione, considerando, invece, gli errori di progettazione, eventi accidentali di cui l'impresa deve rispondere solo a titolo di colpa (CARNEVALI, *sub art. 1*, in ALPA, CARNEVALI, DI GIOVANNI, GHIDINI, RUFFOLO, VERARDI, *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, 5 ss.). Si è, peraltro, osservato che la consentita prova liberatoria della imprevedibilità del difetto alla stregua delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento implica una valutazione in termini di diligenza professionale (BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, 745), anche se la normativa fa riferimento non al momento della progettazione, ma, più oggettivamente, a quello della messa in circolazione del prodotto (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 42).

## 6. Concetto di produttore

L'art. 3, d.p.r. 24.5.1988, n. 224 individua la figura del produttore, dividendo la stessa in due categorie: i veri produttori e i cosiddetti produttori.

☛ La prima categoria ricomprende il produttore di un prodotto finito (autoveicolo) o di una sua componente (ad es. pneumatici, T. Massa, 1.7.1989).

■ La prima categoria ricomprende anche il produttore della materia prima, ed, altresì, ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla confezione, si presenta come produttore dello stesso. La seconda categoria individua chiunque importi, in uno stato membro, un prodotto fabbricato in un altro stato della Comunità europea, ai fini della distribuzione, nell'ambito della sua attività

commerciale (ATTI, *I soggetti equiparati al fabbricante*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, in *Tratt. Galgano*, XIII, Padova, 1989, 69 s.; CARNEVALI, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in NLCC, 1989, 21 ss.; CARNEVALI, *La responsabilità del produttore*, in ED, II, *App. agg.*, Milano, 1998, 941; STOPPA, *La responsabilità del produttore*, in *Digesto civ.*, XVII, Torino, 1998, 128) e lo stesso fornitore del prodotto, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato, entro tre mesi dalla richiesta scritta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.

☛ In tal senso anche la giurisprudenza (T. Roma, 4.12.2003, n. 38817; T. Roma, 3.11.2003, n. 36377; T. Viterbo, 17.10.2001).

■ In altri termini, produttore è ogni soggetto, cui si può far risalire la responsabilità della messa in circolazione del prodotto, (successivamente al 30.7.1988 per l'applicabilità dell'art. 16, d.p.r. n. 224 del 1988, con onere della prova dell'antioriorità della messa in circolazione a carico del produttore interessato ad evitare l'applicazione della nuova disciplina; CARNEVALI, *Responsabilità da prodotto per difetto di fabbricazione*, in *Contr.*, 1993, 541), mediante la consegna all'acquirente, all'utilizzatore, ad un ausiliario, anche in visione o in prova, ed anche al vettore o spedizioniere per l'invio, ed anche in caso di vendita forzata, salvi gli effetti liberatori della dichiarazione specifica e formale del difetto da parte del debitore esecutato.

Tra i cosiddetti produttori, si possono considerare anche tutti coloro, che, come i riparatori o modificatori del bene e i rivenditori di beni usati, per effetto di un loro intervento sul prodotto, possono aver cagionato o contribuito a cagionare il danno (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 45). Il duplice utilizzo del criterio di imputazione della colpa e del rischio di impresa si ricava chiaramente da quella norma, che, in caso di pluralità di responsabili in solido, commisura il contenuto dell'azione di regresso alle dimensioni del

rischio riferibile a ciascuno dei responsabili, alla gravità delle eventuali colpe ed all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Nelle ipotesi di coopartecipanti al processo produttivo la normativa di derivazione comunitaria non ha seguito il principio della cosiddetta «canalizzazione giuridica» della responsabilità civile sul solo produttore finale, ma ha distribuito una responsabilità su ciascun soggetto per i difetti ascrivibili al proprio apporto (BIN, *Il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Bin, Cendon, in *Tratt. Galgano*, Padova, 1989, 59 ss.), prevedendo, peraltro, una responsabilità solidale esterna di tutti i responsabili. Se, ad esempio, la difettosità del prodotto è primariamente riferibile ad un suo componente, non potrà, per ciò solo, dirsi esente da responsabilità il produttore finale, il quale ha, pur sempre, messo in circolazione un prodotto che non offre al consumatore quel livello di sicurezza che egli «legittimamente» si può attendere. Si è, a tal proposito, osservato che la responsabilità del produttore non è né limitata né esclusa dal concorso di altri fattori causali del danno che abbiano cooperato alla produzione di quest'ultimo, ma è esclusa soltanto quando il fattore dannoso sia riconducibile ad un caso fortuito idoneo ad impedire la responsabilità di un altro soggetto (DI GIOVANNI, *Commento all'art. 9, d.p.r. 224/1988*, in ALPA, CARNEVALI, GHIDINI, RUFFOLO, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1990, 152; MUSSO, *Tutela del consumatore e responsabilità solidale fra produttore e venditore*, in *Contr.*, 1996, 379).

### 7. Cause di esclusione della responsabilità

■ Il danneggiato deve provare il difetto, il danno ed il nesso di causalità tra difetto e danno. Si è, peraltro, osservato che in effetti il d.p.r. n. 224 del 1988 sembra chiedere al danneggiato unicamente la prova del danno e la prova della probabilità che questo danno sia stato causato da un difetto del prodotto: il resto appartiene tutto esclusivamente alla dinamica dell'accertamento processuale ed in particolare dipende dai fatti la cui prova

incombe sul produttore al fine di escludere la sua responsabilità (GORASSINI, *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990, 256).

☛ La consapevolezza, da parte del danneggiato, in merito al difetto del prodotto ed al relativo rischio esclude il risarcimento del danno conseguente (T. Monza, 11.9.1995).

■ L'art. 6, d.p.r. n. 224 del 1988 consente al produttore di liberarsi da responsabilità in sei modi. Uno di essi, previsto dalla lett. c), esonera da responsabilità chi abbia fabbricato il prodotto non a scopo economico e non nell'esercizio di un'attività professionale. Negli altri casi si tratta di circostanze che escludono il nesso di causalità (GALGANO, *Responsabilità del produttore*, 996 ss.): nel caso della lett. a) il fatto del terzo è provato per presunzione tratta dalla prova del fatto proprio di non aver messo il prodotto in circolazione; analogamente, nel caso della lett. b), si prova che il difetto è opera di un terzo o dello stesso danneggiato, dando la prova che lo stesso non esisteva o è probabile che non esistesse al momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione; nel caso della lett. d) si prova il *factum principis* della conformità del prodotto a norme imperative; nel caso della lett. f) si consente, al produttore di una parte componente, la prova liberatoria che il difetto è dovuto alla altrui concezione del prodotto finale; nel caso della lett. e) il nesso di causalità è interrotto dalla prova della non prevedibilità del danno allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, addossandosi, così, al consumatore il cosiddetto rischio di sviluppo (GALGANO, *Responsabilità del produttore*, 996 ss.). Il produttore è, peraltro, tenuto ad avvisare i compratori dell'esistenza di rischi che sono stati scoperti successivamente alla vendita (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 60).

Il fatto di avere accollato al consumatore il rischio da sviluppo tecnologico distinguerebbe la responsabilità del produttore da quella dell'esercente di un'attività pericolosa, che, ai sensi dell'art. 2050 c.c., può liberarsi da responsabilità soltanto provando di avere

adottato tutte le misure oggettivamente idonee ad evitare il danno e quindi anche quelle non ancora consentite dallo sviluppo tecnologico. La differenza di disciplina sul punto si giustificerebbe per la considerazione che il danno da prodotto difettoso si produce nell'ambito di un'attività che è svolta dall'utente o dal consumatore del prodotto stesso, al di fuori della immediata sfera di controllo del produttore (VISINTINI, 706 ss.).

### 8. Caso fortuito

■ Si è affermato che, se la causa dell'incidente è ignota, il produttore ne risponde (GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2003, 709 ss.), in quanto il difetto, che il danneggiato ha l'onere di provare, non è certo l'intrinseco vizio di progettazione o di fabbricazione del prodotto (che ben difficilmente il consumatore può scoprire), ma è l'insicurezza del prodotto, quale si manifesta nell'uso cui è destinato (GALGANO, *Responsabilità del produttore*, 996).

Si discute, invece, se il caso fortuito esima dall'obbligo risarcitorio. Secondo una parte della dottrina, il caso fortuito rientra nel rischio, che il produttore assume, atteso il carattere inderogabile della disciplina in esame, derivante dall'art. 12, che non ammetterebbe altri limiti, non solo pattizi, ma anche desunti per interpretazione, alla responsabilità del danno, diversi da quelli derivanti da una espressa previsione di legge, che manca con riguardo al fortuito (GAZZONI, 710). Altra parte della dottrina, invece, ritiene che il caso fortuito possa acquistare rilevanza, quando interviene nel rapporto di causalità materiale, tale che l'evento dannoso sia stato da esso, caso fortuito, autonomamente determinato (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 37).

### 9. Danno risarcibile

■ I danni risarcibili, individuati dall'art. 11, d.p.r. n. 224 del 1988, si distinguono in danni personali e danni materiali. I primi sono quelli causati dalla morte o dalle lesioni personali, risarcibili senza limiti. I secondi sono quelli derivanti dal danneggiamento di cose, purché diverse dal prodotto difettoso, e pur-

ché la cosa danneggiata sia del tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato, con una franchigia di lire settecentocinquanta (Euro 387, 34). Rimangono così esclusi i danni materiali verificatisi ad elementi dell'attività professionale o imprenditoriale del danneggiato. Tuttavia, ai sensi dell'art. 15, d.p.r. n. 224 del 1988, le disposizioni del decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi. Così il danno al patrimonio aziendale dell'utente potrà essere risarcito sulla base dell'eventuale azione contrattuale di cui all'art. 1494, 2° co., c.c. nel caso che l'utente abbia acquistato direttamente dal produttore, ovvero sulla base della generale responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. La disciplina di cui al d.p.r. n. 224 del 1988 non si applica nemmeno alla responsabilità del rivenditore di prodotti industriali di massa per i danni prodotti all'acquirente dai vizi della cosa venduta non dipendenti da cattiva conservazione imputabile al rivenditore medesimo. Anche in questo caso il criterio di imputazione di responsabilità sarà quello generale della colpa aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. (GALGANO, *Grande distribuzione e responsabilità per prodotti difettosi*, 12). Le ordinarie azioni contrattuali ed extracontrattuali risultano peraltro applicabili, secondo la dottrina prevalente (ALPA, BESSONE, 264; MONATERI, *La responsabilità civile*, in *Tratt. Sacco*, Torino, 1998, 705; PARDOLESI, in AA.VV., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in *NLCC*, 1989, 649; PONZANELLI, *Dal biscotto alla «mountain bike»: la responsabilità da prodotto difettoso in Italia*, in *FI*, 1994, I, 258), anche all'ipotesi di responsabilità del produttore disciplinata dal d.p.r. n. 224 del 1988. Tale applicabilità, contrastata da altra parte della dottrina (GALGANO, *Responsabilità del produttore*, 225; VISINTINI, 708 ss.), può, in concreto, manifestare la sua utilità, in considerazione del più ampio termine prescrizione - cinque anni - della generale azione aquiliana, salva, peraltro, la

prescrizione biennale dell'azione *ex art.* 2054 c.c. (cfr. art. 2947 c.c.). Il danneggiato, in altri termini, deve scegliere tra due strumenti di tutela, ma la scelta dovrebbe rivelarsi meno drammatica, se egli è in grado di rappresentare chiaramente alla sua iniziativa giudiziaria i vantaggi e gli svantaggi delle due discipline (PONZANELLI, *Responsabilità del produttore*, in *RDC*, 1990, II, 535).

### 10. Prescrizione e decadenza

■ L'art. 13, d.p.r. n. 224 del 1988 prevede un termine di tre anni per la prescrizione del diritto al risarcimento, che decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile. Riguardo a quest'ultimo elemento, si è osservato che, verificatosi l'evento dannoso, qualora su un prodotto non vi sia apposto il marchio o comunque un elemento che consenta l'identificazione del produttore, il consumatore potrebbe ugualmente agire nei confronti del fornitore. Colui che non si attiva in tal senso dimostra una inerzia, che non lo rende degno di tutela. Riguardo alla decorrenza del termine prescrizionale dalla data in cui il consumatore ha avuto conoscenza del difetto, si è osservato che, poiché la tutela è concessa solo a chi ha subito un danno da prodotto difettoso, il termine non decorre se il consumatore ha avuto conoscenza del difetto, ma il danno non si sia ancora verificato (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 75 ss.). Tale interpretazione è, del resto, in linea con la *ratio* della disposizione, di cui al 2° co. dell'art. 13, per la quale, nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.

La previsione di un termine di decadenza di dieci anni dal momento in cui il produttore o l'importatore ha messo in circolazione il prodotto, anche quando nessun danno o difetto si sia evidenziato in tale lasso di tempo (GORASSINI, 264) si giustifica considerando la ne-

cessità di individuare un arco temporale entro cui deve ricadere la vita utile di ogni prodotto (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 77). Si è, peraltro, osservato che il termine decennale costituisce il termine massimo di rilevanza giuridica *erga omnes* del rapporto esistente tra produttore e suo prodotto: dopo questo momento riprendono vigore le qualificazioni date *aliunde* dall'ordinamento e non è più possibile esprimere un giudizio di responsabilità attraverso le norme del d.p.r. n. 224 del 1988 (GORASSINI, 265). La decadenza è impedita soltanto dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, ovvero dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. In dipendenza della disposizione, per la quale l'atto impeditivo della decadenza nei confronti di uno dei corresponsabili non la impedisce nei confronti degli altri, si è evidenziata la comune necessità, da parte dei soggetti sia attivi sia passivi della controversia, di coinvolgere «a cascata» tutti gli eventuali corresponsabili (BARBARINO, FRANCHINA, MACI, 39).

### 11. Azione diretta del terzo danneggiato ed azione di garanzia del proprietario o conducente

■ Si è precisato che la responsabilità introdotta, nel nostro ordinamento, dal decreto in esame è qualificabile come un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, indipendente da ogni rapporto negoziale tra produttore e consumatore. Consumatore è non solo l'acquirente del prodotto, ma anche qualsiasi soggetto entri, comunque, in relazione con il bene, e, pertanto, la nozione di consumatore, quale soggetto tutelato dalla normativa, identifica anche la figura di quel soggetto danneggiato da un prodotto difettoso per essersi trovato accidentalmente nelle vicinanze dello stesso nel momento in cui si verificava l'evento dannoso (c.d. *Bystander*) (CARNEVALI, *Responsabilità da prodotto per difetto di fabbricazione*, 541).

☛ In tal senso anche la giurisprudenza (T. Monza, 20.7.1993).

■ Il proprietario o conducente, convenuto in giudizio dal danneggiato per la responsabilità di cui all'art. 2054, ult. co., c.c., potrà agire in garanzia verso il produttore con l'azione contrattuale di cui all'art. 1494, 2° co., c.c., qualora il veicolo sia stato acquistato direttamente dal produttore; con la generale azione aquiliana e con la speciale azione di responsabilità verso il produttore introdotta dal decreto in esame.

! Quanto all'azione contrattuale, parte della dottrina, nell'ambito del fenomeno delle vendite di massa a catena di prodotti industriali, la concede anche all'ultimo compratore nei confronti del primo venditore per quegli inadempimenti contrattuali, il cui effetto dannoso si ripercuote sui successivi acquirenti, pur limitando la pretesa risarcitoria

dell'ultimo compratore a quanto il primo venditore risponderebbe nei confronti del suo diretto avente causa (BIANCA, *La vendita e la permuta*, Torino, 1972, 843).

☞ In senso contrario la giurisprudenza (C. civ., Sez. II, 6.9.2000, n. 11756).

■ Oggi, peraltro, il nuovo art. 1519 *quinquies* c.c., introdotto dal d.lg. 2.2.2002, n. 24, concede al professionista, che, dopo aver concluso con il consumatore un contratto di vendita, sia stato da quest'ultimo chiamato a rispondere di un «difetto di conformità», il diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili, facenti parte della catena contrattuale distributiva (DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina codicistica dei contratti per la fornitura dei beni mobili conclusi da consumatori con professionisti*, in *SI*, 2002, 1184 ss.).